



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 51 / 2020

Roma, 14 settembre 2020

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLÉE D'AOSTE/VALLE D' AOSTA  
per il tramite del Servizio di Prefettura

AOSTA

e, p.c.:

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali - Ufficio elettorale

PEC: [elektorale@pec.regione.taa.it](mailto:elektorale@pec.regione.taa.it)

Mail: [elektorale@regione.taa.it](mailto:elektorale@regione.taa.it)

TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione  
Servizio elettorale e Consiglio delle Autonomie locali

PEC: [autonomielocali@certregione.fvg.it](mailto:autonomielocali@certregione.fvg.it)

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento autonomie locali – Servizio 5° elettorale

PEC: [dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it)

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Presidenza – Servizio Registro generale del volontariato  
e organizzazione delle elezioni

PEC: [pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it)

CAGLIARI

ALLA REGIONE VENETO

Area Programmazione e Sviluppo Strategico

PEC: [area.programmazione sviluppostrategico@pec.regione.veneto.it](mailto:area.programmazione sviluppostrategico@pec.regione.veneto.it)

VENEZIA

ALLA REGIONE LIGURIA

Presidenza della Giunta regionale

Direzione Affari Legislativi e Legali – Unità di progetto "Elezioni regionali 2020"

PEC: [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

Mail: [elezioni@regione.liguria.it](mailto:elezioni@regione.liguria.it)

Mail: [elena.zunino@regione.liguria.it](mailto:elena.zunino@regione.liguria.it)

GENOVA

ALLA REGIONE TOSCANA

Ufficio ed osservatorio elettorale

PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Mail: [ufficio.elettorale@regione.toscana.it](mailto:ufficio.elettorale@regione.toscana.it)

FIRENZE

ALLA REGIONE MARCHE

Giunta regionale – Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali

ANCONA

PEC: [regione.marche.protocollogiunta@emarche.it](mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it)

Mail: [mauro.terzoni@regione.marche.it](mailto:mauro.terzoni@regione.marche.it)

ALLA REGIONE CAMPANIA

Ufficio elettorale regionale

NAPOLI

PEC: [ufficioelettorale@pec.regione.campania.it](mailto:ufficioelettorale@pec.regione.campania.it)

Mail: [ufficio.elettorale@regione.campania.it](mailto:ufficio.elettorale@regione.campania.it)

Mail: [mauro.ferrara@regione.campania.it](mailto:mauro.ferrara@regione.campania.it)

ALLA REGIONE PUGLIA

Presidenza della Regione – Enti locali

BARI

PEC: [presidente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it)

PEC: [entilocali@pec.rupar.puglia.it](mailto:entilocali@pec.rupar.puglia.it)

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto.

Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

Elezioni regionali. Elezioni amministrative in alcune regioni a statuto speciale.

Adempimenti degli uffici di sezione.

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie in oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità operative e precauzionali di cui al protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto dal Ministro dell'Interno e della Salute in data 7 agosto scorso al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19.

In considerazione del contemporaneo svolgimento delle consultazioni stesse, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, per gli adempimenti comuni concernenti, tra l'altro, la composizione e il funzionamento degli uffici di sezione si applicano le disposizioni in materia di elezioni politiche di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. per l'elezione della Camera dei deputati).

Resta inteso che, per quanto riguarda le elezioni regionali nonché le elezioni comunali che si svolgeranno nelle regioni ad autonomia speciale, le presenti istruzioni sono suscettibili di essere integrate o modificate dalle direttive impartite in via amministrativa dalle regioni medesime per le rispettive consultazioni regionali o comunali.

Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, si fa rinvio alle specifiche disposizioni già richiamate alle Prefetture interessate concernenti, in particolare, l'utilizzo del tagliando antifrode sulle schede di voto.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alle pubblicazioni, predisposte da questa Direzione Centrale, recanti istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione, rispettivamente, per il referendum confermativo costituzionale, per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica e per le elezioni comunali, che saranno fornite ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che sono consultabili anche sul sito internet di questo Ministero.



Per le elezioni regionali e per le elezioni comunali nelle regioni a statuto speciale, le regioni provvederanno a dotare gli uffici di sezione del materiale elettorale necessario, fatta eccezione per il materiale di utilizzo congiunto a tutte le consultazioni referendarie ed elettorali in contemporaneo svolgimento, che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione dell'interno (ad es.: bollo di sezione, matite copiative, pacco di cancelleria, liste sezionali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero delle tessere elettorali).

\* \* \*

#### **A) Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari**

Le operazioni di votazione, ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 26/2020, si svolgeranno, come noto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, su due giornate, cioè **domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 21 settembre 2020, dalle ore 7 alle ore 15.**

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le votazioni, cioè **sabato 19 settembre**, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 D.P.R. n. 361/1957). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti, rispettivamente, dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum oppure delle liste di candidati (o dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni suppletive del Senato).

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori, ivi compresi quelli per la raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria. A tal fine, per evitare eventuali confusioni, potrebbe essere opportuno fornire un contenitore ove riporre tali matite copiative, anche per agevolarne la consegna e la restituzione da parte dell'elettore.

Presso ogni seggio vengono anche consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro (in ragione di una per ogni consultazione in svolgimento), corredate di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio.

Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva dello stesso colore della scheda di votazione (colore celeste Pantone 318 U per il referendum; giallo Pantone 121 U per le elezioni suppletive del Senato; azzurro Pantone process blue U per le elezioni comunali), recante la dicitura riferita a ciascuna consultazione in svolgimento.

**Alle ore 16 del giorno che precede le votazioni**, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, rispettivamente, dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dai promotori del referendum oppure dai delegati delle liste di candidati (o dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni suppletive del Senato). Gli scrutatori sono 4, se si svolgono più consultazioni, o 3, se si svolge solo il referendum, ma anche in questo secondo caso l'ufficio di sezione deve essere integrato con un quarto scrutatore se debba costituirsi un seggio "volante" per la raccolta del voto presso case di cura o al domicilio di elettori.

Si sottolinea che le operazioni di autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

Ai sensi del protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto dal Ministro dell'Interno e della Salute in data 7 agosto scorso, prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali, nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto. Il presidente di seggio avrà cura di vigilare sul compimento di tali operazioni, al termine delle quali provvederà agli adempimenti di chiusura della sala della votazione.

**B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum o dei rappresentanti delle liste o dei candidati**

I partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori del referendum e i delegati delle liste di candidati (o dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni suppletive del Senato) possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Tali rappresentanti devono essere scelti, rispettivamente: per il referendum, tra gli elettori di qualsiasi comune; per le elezioni regionali, tra gli elettori della regione; per le elezioni comunali, tra gli elettori del comune; per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, tra gli elettori della relativa circoscrizione elettorale regionale, restando inteso che i predetti possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune facente parte del medesimo collegio uninominale. Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

Alle designazioni dei rappresentanti per il referendum provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico presente in Parlamento o dai promotori del referendum stesso. Tale persona deve essere munita di mandato autenticato dal notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori o, per i partiti e gruppi politici anzidetti, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello provinciale, regionale o nazionale o anche di livello parlamentare. Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori possono provvedere anche direttamente.

Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati delle liste di candidati per le elezioni regionali o comunali (o dai delegati dei candidati uninominali), sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Per le elezioni comunali, in particolare, le designazioni devono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Per le altre consultazioni (regionali e suppletive del Senato), le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autorizzati, cosiddetti subdelegati (art. 25, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43). In tal caso, la sottoscrizione dell'atto di delega deve essere autenticata dal notaio.

Le designazioni dei rappresentanti possono essere presentate **entro venerdì 18 settembre** al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, oppure possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede, **o la domenica mattina**, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto, autenticato da notaio, di delega a designare i rappresentanti per le elezioni regionali o suppletive del Senato, rilasciato al cosiddetto "subdelegato", possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale il "subdelegato", con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990, provvede alla designazione dei rappresentanti della lista o del candidato uninominale presso il seggio.

I rappresentanti presso il seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, dovranno essere muniti di mascherina di protezione sul viso e rispettare la misura di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

### **C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali**

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum o i rappresentanti delle liste o dei candidati nei collegi uninominali del Senato sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957). Anche in ragione di tale qualifica, possono pertanto incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, come richiamate, dall'art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum), nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, sono puniti coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo (art. 108 D.P.R. n. 361/1957).

I componenti del seggio e i rappresentanti presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

### **D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini**

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".



Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

#### **E) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto**

Gli elettori sono ammessi nel seggio elettorale se muniti della mascherina di protezione sul viso e dopo essersi disinfettate le mani con l'apposito gel igienizzante all'ingresso del seggio stesso.

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data del 20 settembre 2020 abbiano compiuto diciotto anni di età (o venticinque anni di età per le elezioni suppletive del Senato) e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto. Al solo fine di consentire l'identificazione personale, l'elettore deve rimuovere la mascherina dal viso, mantenendo una distanza dai componenti del seggio di almeno 2 metri.

Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum o rappresentanti di lista o dei candidati; candidati presentati nel collegio uninominale per l'elezione del Senato; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, rifiutano la scheda di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, ad una o più delle consultazioni elettorali o referendarie in contemporaneo svolgimento.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella

singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori, che siano sprovvisti di altro documento di riconoscimento e che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, viene fornita la matita copiativa e, per ciascuna consultazione in contemporaneo svolgimento, la scheda di voto aperta e l'elettore viene invitato a recarsi in cabina a votare e, in caso di più schede, a non sovrapporre una sull'altra durante l'apposizione dei segni di voto.

L'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, provvederà ad inserirla personalmente nella rispettiva urna, mentre il presidente, in caso di svolgimento di più consultazioni, controllerà che l'elettore introduca ogni scheda nell'urna corrispondente. Solo per le elezioni suppletive del Senato, sarà il presidente a dover introdurre la scheda di voto, dopo avere controllato e staccato il tagliando antifrode, e in questo caso indosserà guanti monouso.

Prima e dopo la consegna delle schede di voto e l'avvenuto inserimento delle schede stesse nell'urna, ogni elettore deve provvedere a una nuova igienizzazione delle mani con l'apposita confezione di gel all'interno del seggio.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

#### **F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap**

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio, presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale, deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di handicap fisici che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analogo gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

**G) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti**

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare, attraverso i sindaci, i presidenti degli uffici di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); qualora presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione che si svolga presso il seggio.

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla registrazione di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 299/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.





Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

#### **H) Sospensione delle operazioni di votazione**

Poiché, ai sensi del citato art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 26/2020, le operazioni di votazione si svolgono in due giornate di voto, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle 15 di lunedì, al termine della giornata di domenica, dopo che hanno votato tutti gli elettori ancora in fila, l'ufficio di sezione deve interrompere le operazioni di voto e sigillare l'urna con le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate per ciascuna consultazione nonché chiudere e sigillare la sala delle elezioni.

Le operazioni elettorali saranno riprese l'indomani alle ore 7.

#### **I) Accertamento del numero dei votanti**

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, ogni presidente di seggio provvede subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione per ciascuna delle consultazioni elettorali e referendarie in contemporaneo svolgimento, iniziando dalle elezioni suppletive del Senato della Repubblica, poi il referendum, quindi le elezioni regionali e infine le elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali), dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale. In particolare, il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 361/1957, sarà dato dalla sommatoria di:

1. numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;
2. numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957) o ad attestazione del sindaco (ex art. 32-*bis* D.P.R. n. 223/1967);
3. numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
4. numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum o dei rappresentanti di lista (o dei candidati nel collegio uninominale per l'elezione del Senato), dei candidati presentati nel collegio uninominale per l'elezione del Senato, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, dei militari e dei naviganti (marittimi ed aviatori), che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (ex artt. 48, 49 e 50 D.P.R. n. 361/1957), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale o nelle liste elettorali aggiunte e dalle annotazioni nel verbale;
5. numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione, ivi compresi gli elettori in trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 (artt. 51, 52 e 53 D.P.R. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22; artt. 2 e 3 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103), come risultanti dalle iscrizioni fatte nelle liste elettorali aggiunte e dai verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione.



Si raccomanda la massima cura e precisione nelle operazioni di accertamento del numero dei votanti, anche ai fini dei successivi adempimenti di competenza, in particolare, degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum.

**J) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede**

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella giornata di **lunedì 21 settembre 2020**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari, procedendo nell'ordine, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 26/2020, allo scrutinio relativo alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni amministrative sono rinviate alle ore 9 di martedì 22 settembre, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

Durante le operazioni di scrutinio e, in particolare, nella manipolazione delle schede votate, i componenti del seggio dovranno indossare i guanti di protezione forniti a ogni seggio elettorale.

Per le modalità di composizione delle schede e di espressione del voto per ciascuna consultazione elettorale in contemporaneo svolgimento, si fa rinvio, per maggior dettaglio, alle sopracitate pubblicazioni recanti istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione.

In sintesi, per il referendum costituzionale confermativo, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 352/1970, l'elettore vota tracciando sulla scheda di colore celeste, con la matita, un solo segno sulla risposta (SI o NO) da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, restando vietati altri segni o indicazioni.

Per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica, la scheda di voto di colore giallo riporta il cognome e nome del candidato nel collegio uninominale e, accanto, il contrassegno del candidato stesso e l'elettore vota per un candidato uninominale tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Il voto è valido anche se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di un candidato e un altro segno sul nominativo del candidato medesimo. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno o sul nominativo di un candidato e un altro segno sul contrassegno o sul nominativo di un diverso candidato, il voto è nullo.

Per le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario, la cui scheda di voto è di colore azzurro, il sistema di voto è diverso a seconda che si tratti di comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti o di comuni con popolazione superiore a tale soglia demografica.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista. Può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei comuni fino a 5.000 abitanti, un solo voto di preferenza e, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato sindaco collegato alla lista stessa) ed il voto è così valido sia per il sindaco che per la lista. Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato sindaco ed il voto è così valido solo per il sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista NON collegata a quel candidato sindaco (c.d. "voto disgiunto") ed il voto è così valido sia per il candidato sindaco che per la lista, sebbene tra essi non collegati. L'elettore può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.



Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 361/1957, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

L'art. 68 del D.P.R. n. 361/1957 stabilisce l'ordine delle operazioni che il presidente e gli altri componenti devono seguire nelle operazioni di spoglio delle schede. In particolare, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 104, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

**K) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali**

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

[http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi\\_esposizione.html](http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html).

\* \* \*

Si vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, dei sindaci e dei segretari comunali e, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici di sezione.

Con l'occasione, i sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

I sindaci stessi vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione agli elettori sui giorni e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori medesimi a recarsi a votare fin dalla prima mattina di domenica 20 settembre e comunque ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento, disguidi o ritardi nelle operazioni dei seggi.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
DIRETTORE CENTRALE  
Caterina Amato

CAP/